



Bruxelles, 29.5.2018  
COM(2018) 351 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

[Il presente documento è accluso alla decisione del Consiglio]  
**DECISIONE N. 2018/1 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA**  
**COMUNITÀ DEI TRASPORTI**

**D/2018/1/SC-TC del ... 2018: Regolamento interno del comitato direttivo regionale**

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti, in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

DECIDE:

**Articolo unico**

È adottato il regolamento interno del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

Fatto a ..., il ... 2018.

Per il comitato direttivo regionale

.....

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI**

### **I. GENERALITÀ**

1. Il presente regolamento interno stabilisce le procedure interne per il funzionamento del comitato direttivo regionale quale istituzione a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (il "trattato") tra l'Unione europea e le parti dell'Europa sudorientale (la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo<sup>1</sup>, il Montenegro e la Repubblica di Serbia).
2. In caso di contraddizioni tra il presente regolamento interno e il trattato, si applicano le disposizioni del trattato.

### **II. MEMBRI, OSSERVATORI E ALTRI PARTECIPANTI**

1. I membri del comitato direttivo devono, in linea di principio, essere alti funzionari dei rispettivi ministeri dei Trasporti.
2. Il provvedimento di nomina di un membro comprova che il membro è incaricato di esprimere la posizione della rispettiva parte contraente in modo vincolato per tale parte.
3. Fatta salva la posizione degli osservatori in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, seconda frase, del trattato, la presidenza e la vicepresidenza di cui alla sezione III, punto 2, possono convenire, ove opportuno, di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, compresi i rappresentanti della società civile, a partecipare su base ad hoc a specifiche riunioni del comitato direttivo, o a una o più parti delle stesse.
4. Qualora la presidenza e la vicepresidenza convengano di invitare rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi, la presidenza informa le parti contraenti e il segretariato permanente della Comunità dei trasporti (il "segretariato") almeno tre settimane prima della riunione. Le parti contraenti e il segretariato possono presentare osservazioni alla presidenza entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale informazione.

### **III. PRESIDENZA**

1. Ciascuna parte dell'Europa sudorientale esercita la presidenza del comitato direttivo per un anno di calendario in base all'ordine alfabetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del trattato. La prima parte dell'Europa sudorientale ad esercitare la presidenza è la Repubblica di Albania.
2. La presidenza presiede le riunioni del comitato direttivo. Essa è assistita da un rappresentante dell'Unione europea, che esercita la vicepresidenza.
3. Qualora la presidenza non sia in grado di svolgere le sue funzioni per una particolare riunione, questa è presieduta dal rappresentante dell'Unione europea che esercita la vicepresidenza.

### **IV. PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI**

---

<sup>1</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo

1. Le riunioni del comitato direttivo hanno luogo presso la sede del segretariato. La presidenza può tuttavia stabilire che la riunione del comitato direttivo si svolga in un altro luogo, previa consultazione della vicepresidenza e del il segretariato e dopo aver considerato i relativi aspetti finanziari, amministrativi e organizzativi. Fatta eccezione per casi debitamente giustificati, tale decisione è presa almeno due mesi prima della pertinente riunione.
2. Il contributo del segretariato ai costi di organizzazione delle riunioni tenute al di fuori della sua sede è soggetto alle norme di bilancio interne del segretariato.
3. Le date delle riunioni sono convenute tra la presidenza, la vicepresidenza e il segretariato. In linea di principio, le date sono convenute almeno due mesi prima della pertinente riunione.
4. Il progetto di ordine del giorno della riunione è convenuto tra la presidenza e la vicepresidenza. Il progetto di ordine del giorno e gli eventuali documenti correlati sono distribuiti ai membri e agli osservatori almeno sei settimane prima della pertinente riunione. I membri possono formulare osservazioni e proporre l'aggiunta di nuovi punti. È inoltre distribuito ad altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità alla sezione II, punto 3, il materiale di loro interesse.
5. Il segretariato è responsabile della preparazione delle riunioni. Esso informa periodicamente e su richiesta la presidenza e la vicepresidenza in merito al processo di preparazione e dà seguito alle loro richieste e ai loro orientamenti al riguardo.

## **V. RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO - NORME PROCEDURALI**

1. Le riunioni del comitato direttivo non sono pubbliche, salvo decisione contraria del comitato direttivo.
2. I membri del comitato direttivo, gli osservatori o gli altri partecipanti alla riunione possono essere accompagnati da funzionari incaricati di assisterli. I nominativi e le funzioni di questi ultimi sono preventivamente comunicati al segretariato. In linea di principio, i funzionari sono non più di tre per ciascun membro e non più di due per ogni osservatore partecipante alla riunione. La presidenza può tuttavia fornire ulteriori indicazioni sul numero massimo di rappresentanti per delegazione.
3. Si considera che il comitato direttivo abbia raggiunto il quorum necessario solo se sono rappresentate quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea.
4. L'astensione di un membro non impedisce al comitato direttivo di agire, a condizione che sia raggiunto il quorum necessario di cui al punto 3 della presente sezione.
5. L'ordine del giorno della riunione è approvato all'inizio della stessa. In casi urgenti possono essere aggiunti nuovi punti nel corso della riunione previo assenso della presidenza e della vicepresidenza.
6. Gli osservatori possono partecipare alle discussioni e possono formulare dichiarazioni previo assenso della presidenza o su suo invito.
7. I rappresentanti di altri Stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità alla sezione II, punto 3, possono partecipare alle discussioni previo assenso della presidenza o su suo invito, ma non possono partecipare ad alcun tipo di azione del comitato direttivo.
8. Le conclusioni di ciascuna riunione sono redatte con l'assistenza del segretariato.

9. Nelle conclusioni sono indicate tutte le misure adottate nel corso della riunione, nonché le posizioni dei membri e le eventuali dichiarazioni degli osservatori relativamente a proposte di interventi da effettuarsi da parte del comitato direttivo.

10. Le conclusioni sono firmate dalla presidenza e distribuite ai membri e agli osservatori. Qualora non sia possibile preparare il progetto di conclusioni entro la fine della pertinente riunione, la presidenza si assicura che sia preparato e distribuito entro sette giorni di calendario dalla riunione. Entro sette giorni di calendario dal ricevimento del progetto di conclusioni i membri possono chiederne la correzione. La presidenza provvede affinché la versione definitiva sia distribuita entro sette giorni dalla scadenza del termine per formulare osservazioni.

11. Le conclusioni delle riunioni non possono in alcun modo limitare l'ambito di applicazione o gli effetti di atti giuridici o del trattato. Non sono formulate dichiarazioni o conclusioni che contraddicono disposizioni di legge vincolanti. Le conclusioni delle riunioni non sono parte di atti giuridici e non hanno effetti normativi.

## **VI. TIPI DI AZIONE E PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE SEGUITE DAL COMITATO DIRETTIVO**

### **Generale**

1. Il comitato direttivo agisce adottando, a seconda dei casi, raccomandazioni e decisioni (congiuntamente denominate "misure").

L'adozione di norme intese ad assicurare il funzionamento del comitato direttivo è considerata adozione di una decisione.

2. Una volta adottate o modificate, le misure sono firmate senza indugio dalla presidenza e successivamente trasmesse dal segretariato a tutte le parti contraenti.

3. Le misure entrano in vigore il giorno della loro adozione, salvo disposizioni contrarie da esse previste.

4. Salvo altrimenti specificato nel presente regolamento interno, l'adozione e la modifica delle misure seguono la stessa procedura.

5. Eventuali richieste, di un membro o del segretariato, relative all'adozione o alla modifica di una misura sono formulate per iscritto almeno 30 giorni di calendario prima della riunione del comitato direttivo nel corso della quale tale adozione o modifica è discussa.

6. La richiesta è inviata alla presidenza con copia a tutti i membri e al segretariato. Essa è accompagnata da pertinenti note esplicative.

7. In casi debitamente giustificati, le misure possono essere adottate o modificate senza che siano rispettati i tipi di azione e le procedure di cui ai punti da 4 a 6 della presente sezione.

### **Adozione di misure per corrispondenza**

8. Il comitato direttivo può, negli intervalli tra una riunione e l'altra, adottare o modificare misure per corrispondenza. La presidenza, su richiesta di un membro o del segretariato di adottare una misura per corrispondenza, o di propria iniziativa, decide, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, se la questione richiede una procedura per corrispondenza.

9. Qualora stabilisca che deve essere seguita una procedura per corrispondenza, la presidenza incarica il segretariato di far pervenire la richiesta ai membri unitamente alle informazioni che la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza,

ritiene necessarie. La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, specifica inoltre se e a quali condizioni possano essere apportate dai membri modifiche alla richiesta.

10. La presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, determina la data e l'ora entro cui devono pervenire le risposte; tale termine non può in alcun caso essere anteriore a 10 giorni di calendario dalla data della trasmissione delle informazioni di cui al punto 9 della presente sezione. In casi eccezionali, su richiesta o a propria discrezione, la presidenza può, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, prorogare il termine per il ricevimento delle risposte. I membri che entro il termine stabilito non abbiano risposto per iscritto, anche tramite posta elettronica, saranno considerati astenuti.

11. Il comitato direttivo delibera all'unanimità. Si considera che l'unanimità sia raggiunta se almeno quattro parti dell'Europa sudorientale e l'Unione europea si sono dichiarate a favore della misura in questione e se nessuna parte si è opposta.

## **VII. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

1. Salvo diversa disposizione, i documenti delle riunioni (ordine del giorno, conclusioni, ecc.), una volta ultimati, sono resi pubblici sul sito web del segretariato.

2. Il diritto di accesso ai documenti del comitato direttivo è stabilito in conformità all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del trattato.

## **VIII. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli osservatori e i rappresentanti di altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità alla sezione II, punto 3, rispettano le prescrizioni in materia di riservatezza che si applicano ai membri del comitato direttivo. Tali prescrizioni trovano riscontro nelle conclusioni della pertinente riunione.

2. Ai rappresentanti di altri stati, organizzazioni internazionali o altri organismi invitati in conformità alla sezione II, punto 3, è richiesto di firmare una dichiarazione di riservatezza prima di partecipare alle pertinenti discussioni. Tale dichiarazione di riservatezza deve contenere un impegno a rispettare le norme in materia di riservatezza di cui al punto 1 della presente sezione. Qualora rifiutino di firmare tale dichiarazione, sono esclusi dalle pertinenti discussioni.

3. Tutti gli atti del comitato direttivo sono firmati dalla presidenza.

4. Eventuali modifiche del presente regolamento interno sono adottate tramite una decisione del comitato direttivo.

5. Qualora l'applicazione del presente regolamento interno a una situazione specifica dia luogo a difficoltà di interpretazione, la presidenza, previa consultazione e con l'accordo della vicepresidenza, fornisce indicazioni per risolvere la situazione.

6. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento interno il segretariato può, sulla base dell'esperienza pratica con la sua applicazione, proporre le modifiche del presente regolamento interno che ritenga utili o necessarie. Qualora desiderino proporre una modifica, i membri del comitato direttivo consultano prima il segretariato.

Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato direttivo.